



## UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pisa, Avv. Flavio Ceccarini ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1245/2017 R.G., promossa da:

**RICCI PASQUALE** (codice fiscale **RCC PQL 41E51 C280S**), residente in Pisa, Via Fiorentina 94, elettivamente domiciliata in Pisa, Borgo Stretto 46, presso e nello studio dell'Avv. Goffredo Martorello e dell'Avv. Stabilito Lucia Ciardelli, che lo rappresentano e difendono, come da procura in atti

**ATTORE**

### CONTRO

**COMUNE DI PISA** (codice fiscale **00341620508**), con sede in Pisa, Via degli Uffizi 1, in persona del Dirigente della Direzione Infrastrutture, Verde e Arredo Urbano ed Edilizia Pubblica, Arch. Fabio Daole, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli Avv. ti Giacomo Mannocci e Sandra Ciaramelli, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale in Pisa, Via degli Uffizi 1

**CONVENUTO**

Oggetto: risarcimento danni.

La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni scritte, rilasciate entro il termine fissato al 19.9.2021, e successivo termine per memorie:

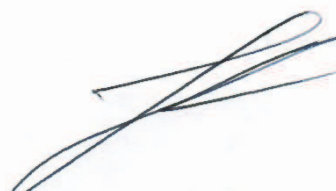
Sent. n. 647/2022  
del 02/11/2022  
R. G. n. 1245/17  
Rep. n. 534/2022  
Cron. n. 4507/2022  
Sent. dep. 04/11/22  
Oggetto: ris. danni  
PUBBL 8/11/2022

PER PARTE ATTRICE: “Voglia l’Ill.mo Giudice di Pace di Pisa, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria e incidentale, accertata e dichiarata la esclusiva responsabilità del Comune di Pisa in ordine alla causazione del sinistro di cui è causa, condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. Pasquale Ricci, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo e comunque nei limiti della competenza del Giudice adito. In ogni caso con condanna del convenuto alla rifusione delle spese, competenze, spese generali 15% e Cap come per legge, del presente procedimento”.

PER PARTE CONVENUTA: “Voglia il Giudice di Pace, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione: in tesi, accertare e dichiarare la assoluta carenza di responsabilità del Comune di Pisa nella produzione del danno lamentato, conseguente al sinistro e per l’effetto respingere integralmente la domanda attrice, così come formulata, perché assolutamente infondata in fatto e diritto. In ipotesi subordinata, nella deprecata ipotesi di accertamento di responsabilità del Comune di Pisa nella produzione del sinistro, ritenendo esistente il danno lamentato, dichiarare la parziale responsabilità dell’attore (concorso di colpa) nella produzione del sinistro e conseguentemente, previa quantificazione del danno effettivamente subito, condannare il Comune al pagamento dell’importo che risulterà accertato da individuarsi anche in ragione della responsabilità da attribuirsi all’attore stesso. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. Ricci Pasquale conveniva in giudizio il Comune di Pisa per sentirlo condannare al risarcimento del danno subito in un sinistro accaduto in data 1.11.2014.



Riferiva che quel giorno si trovava ad attraversare a piedi la Piazza Santa Caterina a Pisa, quando cadeva a terra in conseguenza di una sconnessione del terreno, non visibile dalla né segnalata.

A causa della caduta parte attrice aveva subito lesioni con postumi permanenti.

La responsabilità per l'accaduto era imputabile al Comune di Pisa, per avere omesso di provvedere alla manutenzione della zona. Vane erano state le richieste risarcitorie avanzate in sede stragiudiziale. Chiedeva pertanto il risarcimento di tutti i danni subiti.

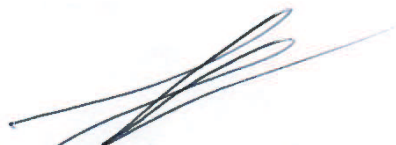
Si costituiva in giudizio il convenuto Comune di Pisa, contestando la fondatezza della domanda attorea.

Parte convenuta rilevava come fosse onere di parte attrice dimostrare l'esistenza di un nesso eziologico tra le cose in custodia ed il danno lamentato, in particolar modo riguardo all'esistenza dell'insidia. Concludeva chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice.

La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, prova per testimoni e CTU medico legale, ed è stata trattenuta in decisione su conclusioni scritte, rilasciate entro il termine fissato al 29.9.2021, con termine successivo per il deposito di memorie.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Come premessa di metodo va precisato che la presente sentenza verrà redatta secondo le modalità dettate dagli artt. 132, comma 2 n. 4), Cpc e 118 disp. att. Cpc, come modificati dalla Legge n. 69/2009, ricordando che “nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all'art. 132 Cpc che esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti,





le tesi ed i rilievi che, seppure espressamente non esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito” (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 20.11.2009 n. 24542).

Ciò premesso, la domanda di parte attrice deve essere accolta parzialmente.

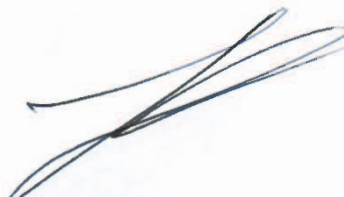
Sulla responsabilità da fatto illecito – La teste escussa ha confermato la caduta del sig. Ricci in una zona sconnessa del marciapiede, precisando che il fatto è accaduto intorno alle ore 12,30/12,45; più in particolare ha riferito che il rivestimento del marciapiede in Piazza Santa Caterina presentava rotture e avvallamenti, visibile anche nelle foto prodotte in atti, riconosciute dal teste.

Le foto prodotte in atti, e riconosciute dalla teste, mostrano in effetti delle rotture e sconnessioni molto accentuate, tale da rendere non stabile la camminata sopra di esse, soprattutto in soggetti di età matura.

Alla luce di tali circostanze di fatto risulta provata la responsabilità del Comune di Pisa essendosi pacificamente in presenza di un’insidia; il tratto di marciapiede di cui è causa risulta infatti di per sé insidioso, con conseguente pericolo per la circolazione dei pedoni potendo essere causa di perdite di equilibrio e conseguenti cadute.

Quale proprietario dell’area il Comune è tenuto pertanto a rispondere dei danni a terzi, salvo prova del caso fortuito, nel caso di specie inesistente.

Peraltro, anche il comportamento tenuto dall’odierno attore non appare indenne da censure; considerato che il fatto è avvenuto in pieno giorno e quindi in un momento della giornata con piena visibilità, la sconnessione non avrebbe dovuto sfuggire all’attenzione del sig. Ricci che percorrendo il marciapiede avrebbe potuto avvedersene ed adeguare la propria





andatura alle condizioni della marciapiede stesso; ciò porta a ritenere sussistente una corresponsabilità da parte del danneggiato.

Alla luce di tali circostanze si ritiene che il sinistro sia stato causato non solo dalla presenza delle sconnessioni ma anche da una condotta non particolarmente prudente del sig. Ricci, che comporta una corresponsabilità della stessa nella misura del 50%. Conseguentemente l'odierno attore avrà diritto al risarcimento del danno nella misura del residuo 50%.

Sul danno alla persona – Per quanto concerne il danno risarcibile, deve preliminarmente essere rilevato che non può essere riconosciuto il così detto “danno morale” come voce di danno ulteriore rispetto al danno alla persona liquidato secondo le tabelle di quantificazione del danno biologico di lieve entità; ciò alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 11.11.2008 n. 26972. In tale sentenza le Sezioni Unite hanno non solo composto i precedenti contrasti sulla risarcibilità del c.d. danno esistenziale, ma hanno anche più in generale riesaminato approfonditamente i presupposti ed il contenuto della nozione di “danno non patrimoniale” di cui all’art. 2059 c.c..

La sentenza ha innanzitutto ribadito che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (ad es., nel caso in cui il fatto illecito integri gli estremi di un reato); e quella in cui la risarcibilità del danno in esame, pur non essendo espressamente prevista da una norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla Costituzione. La decisione è quindi passata ad esaminare il contenuto della nozione di danno non patrimoniale, stabilendo che quest’ultimo costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, all’interno della quale



non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva. E', pertanto, scorretto e non conforme al dettato normativo pretendere di distinguere il c.d. "danno morale soggettivo", inteso quale sofferenza psichica transeunte, dagli altri danni non patrimoniali: la sofferenza morale non è che uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione dell'unico ed unitario danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a sé stante.

Da questo principio è stato tratto il corollario che non è ammissibile nel nostro ordinamento la concepibilità d'un danno definito "esistenziale", inteso quale la perdita del fare reddituale della persona. Una simile perdita, ove causata da un fatto illecito lesivo di un diritto della persona costituzionalmente garantito, costituisce né più né meno che un ordinario danno non patrimoniale, di per sé risarcibile ex art. 2059 c.c., e che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato.

Quando, per contro, un pregiudizio del tipo definito in dottrina "esistenziale" sia causato da condotte che non siano lesive di specifici diritti della persona costituzionalmente garantiti, esso sarà irrisarcibile, giusta la limitazione di cui all'art. 2059 c.c..

Da ciò le SS.UU. hanno tratto spunto per negare la risarcibilità dei danni non patrimoniali cc.dd. "bagatellari", ossia quelli futili od irrisori, ovvero causati da condotte prive del requisito della gravità, ed hanno al riguardo avvertito che la liquidazione, specie nei giudizi decisi dal giudice di pace secondo equità, di danni non patrimoniali non gravi o causati da offese non serie, è censurabile in sede di gravame per violazione di un principio informatore della materia.

La sentenza è completata da tre importanti precisazioni in tema di responsabilità contrattuale, liquidazione e prova del danno. Per quanto attiene la responsabilità

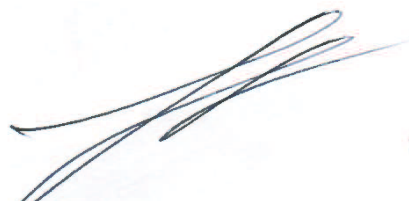




contrattuale, le SS.UU. hanno precisato che anche dall'inadempimento di una obbligazione contrattuale può derivare un danno non patrimoniale, che sarà risarcibile nei limiti ed alle condizioni già viste (e quindi o nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero quando l'inadempimento abbia leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione). Per quanto attiene la liquidazione del danno (e ciò costituisce il punto di rilevanza nel caso di specie), le SS.UU. hanno ricordato che il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, ma senza duplicazioni: deve pertanto ritenersi sbagliata la prassi di liquidare in caso di lesioni della persona sia il danno morale sia quello biologico; come pure quella di liquidare nel caso di morte di un familiare sia il danno morale, sia quello da perdita del rapporto parentale: gli uni e gli altri, per quanto detto, costituiscono infatti pregiudizi del medesimo tipo. Infine, per quanto attiene la prova del danno, le SS.UU. hanno ammesso che essa possa fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando però l'onere del danneggiato gli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio.

E' vero che l'art. 5 DPR 3.3.2009, n. 37, peraltro in un ambito particolare quale quello concernente le infermità per cause di servizio del personale impiegato in missioni militari, ha diversificato il danno biologico dal danno morale, ciò non significa tuttavia che l'eventuale accrescimento della liquidazione in relazione al danno c.d. morale, indicante turbamento, patema d'animo, lesione della dignità della persona, possa prescindere da una concreta prova del danno stesso, non ricavabile in termini presuntivi, quantomeno nelle ipotesi in cui ci si trovi nella fascia più bassa delle micropermanenti.

Ciò precisato, e tornando al caso di specie, è stata disposta CTU sulle lesioni subite dal sig. Ricci Pasquale nel sinistro di cui è causa e sui postumi residuati.



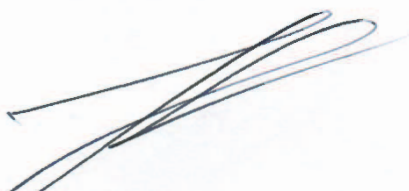
Dalla certificazioni in atti e dall'accertamento peritale svolto dal Dott. Tommaso Guerrini è emerso che il sig. Ricci Pasquale risulta avere subito un trauma contusivo del volto e un trauma constusivo/distorsivo della spalla destra, lesioni in rapporto causale con l'evento, e che hanno comportato un danno alla salute temporaneo valutato dal CTU in giorni 7 di inabilità totale, in giorni 8 di inabilità parziale al 75%, in giorni 15 di inabilità parziale al 50%, ed in restanti giorni 30 di inabilità minima al 25%, oltre a postumi permanenti nella misura del 4%.

Alla luce di tali risultanze, il danno subito dal sig. Ricci Pasquale (di anni 73 al momento del sinistro) può essere così calcolato, in base alle tabelle di quantificazione del danno biologico adottate dal Tribunale di Milano (la cui validità risulta riconosciuta anche dalla giurisprudenza della Cassazione), utilizzabili anche per lesioni al di sotto dei 10 punti di invalidità, essendo la tabella ministeriale del danno biologico di lieve entità utilizzabile esclusivamente ai danni da circolazione dei veicoli a motore e dei natanti:

- 1) danno biologico 4% = € 3.644,00
- 2) I.T.T. giorni 7, ad € 99,00 al giorno = € 693,00
- 2) I.T.P. al 75% giorni 8, ad € 74,25 al giorno = € 594,00
- 3) I.T.P al 50% giorni 15, ad € 49,50 al giorno = € 742,25
- 4) I.T.M al 25% giorni 30, ad € 24,75 al giorno = € 742,25

Totale € 6.416,00, già rivalutato.

Quanto alle spese mediche, riconosciute congrue dal CTU, le stesse possono essere riconosciute nella misura di € 938,00, non essendo sufficientemente provata la spesa per le lenti; tenuto conto del 50% di responsabilità, il danno riconoscibile è di € 3.677,00.





Pertanto, il Comune di Pisa deve essere condannato al pagamento in favore dell'attore della somma di € 3.677,50. Su tale somma devono essere corrisposti gli interessi nella misura legale da calcolarsi annualmente, previa svalutazione della somma predetta dalla data di deposito della presente sentenza all'1.11.2014 (data del sinistro) ex indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dell'industria, sulle somme via via rivalutate di anno in anno dall'1.11.2014 alla data di deposito della presente sentenza (così determinato in via equitativa il danno da ritardo, in aderenza ai principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 17.2.1995 n. 1712).

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte attrice come da dispositivo .

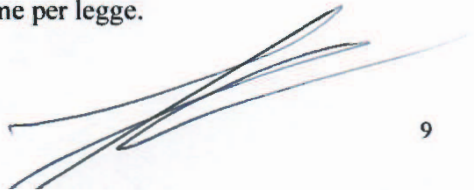
Le spese di CTU sono poste a definitivo carico di parte convenuta.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così dispone;

ritenuta la sussistenza di una corresponsabilità di parte attrice nella dinamica del fatto, nella misura del 50%, condanna il Comune di Pisa, come in atti, al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 3.677,00, oltre agli interessi legali da calcolarsi annualmente sulla predetta somma, devalutata secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dell'industria dalla data di deposito della presente sentenza all'1.11.2014, e poi rivalutata di anno in anno da tale data sino alla data di deposito della sentenza, secondo i medesimi indici;

condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che liquida in complessivi € 1.400,92, di cui € 135,92 per spese ed € 1.265,00 per compensi professionali, oltre 15% spese gen., oltre Iva e Cpa come per legge.



Pone le spese di CTU a definitivo carico di parte convenuta.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso in Pisa, 2.11.2022

Il Giudice di Pace

Avv. Flavio Ceccarini

UFF. GIUDICE PACE DI PISA  
DEPOS. CANCELLERIA

04 NOV. 2022

DI ALESSANDRO MAGGINI

